II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

concernente gli aiuti accordati dalla Francia nel quadro dell'operazione di ricapitalizzazione e di cessione di cespiti della Société de Banque Occidentale (SDBO)

[notificata con il numero C(1998) 2406]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/262/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo avere invitato le parti interessate, conformemente agli articoli suddetti, a presentare osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA EX ARTICOLO 93, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO

Con lettera del 3 ottobre 1996 la Commissione ha notificato alle autorità francesi la decisione adottata il 18 settembre 1996 ([1]) di avviare la procedura ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle misure di aiuto accordate alla Société de Banque Occidentale (in prosieguo SDBO) e al gruppo Crédit Lyonnais (in prosieguo CL) nel quadro dell'operazione di cessione di una parte della SDBO da parte del Consortium de Réalisations (in prosieguo CDR) alla Banque des Échanges Internationaux (in prosieguo BDEI), affiliata del CL. Il CDR è la struttura di scorporo creata nel 1995 nel quadro del secondo piano di ristrutturazione del CL presso la quale dovevano essere raggruppati i cespiti non redditizi del CL, ivi compresa la SDBO. La retrocessione della parte sana della SDBO al CL, concordata all'inizio del 1996, è stata attuata il 28 giugno 1996 con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996. La Commissione ha appreso da una lettera del CL datata 7 agosto 1997 che i cespiti in questione della SDBO erano stati infine trasferiti alla Banque de l'Ile-de-France, affiliata del CL.

La suddetta operazione si situa nel quadro del piano di ristrutturazione del CL esaminato dalla Commissione nel 1995 e nel 1998 e da essa approvato, sub condicione, nella decisione 95/547/CE, relativa all'aiuto accordato dalla Francia alla Banca Crédit Lyonnais ([2]) e nella decisione 98/490/CE concernente gli aiuti al gruppo CL ([3]). I cespiti non redditizi trasferiti al CDR dovevano progressivamente essere venduti o posti in liquidazione. In particolare la decisione 95/547/CE stabiliva che le attività sane delle controllate bancarie incluse nello scorporo fossero cedute a terzi o restituite al CL prima del 31 dicembre 1995 in modo che il CDR non conservasse alcuna componente bancaria attiva oltre tale data.

([1]) GU C 346 del 16.11.1996, pag. 5.

([2]) GU L 308 del 21.12.1995, pag. 92.
([3]) GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 28.

Nell'ambito del procedimento avviato il 18 settembre 1996 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione elementi nuovi relativi all'entità del conferimento di capitali e al valore degli attivi della SDBO venduti dal CDR al CL. Trattandosi di elementi atti a modificare sostanzialmente la valutazione degli aiuti di Stato inerenti le misure in questione, il 2 aprile 1997 la Commissione ha deciso di estendere il procedimento avviato il 18 settembre 1996 ex articolo 93, paragrafo 2, del trattato [1].

II. DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

i) Il contesto dell'operazione

La SDBO, costituita nel 1981 mediante fusione di due banche di media dimensione, è stata un'affiliata del CL fino al 1995, data alla quale è stata trasferita alla struttura di scorporo del CL, ossia al CDR, nel quadro del piano globale di salvataggio del CL. La banca svolgeva un'attività bancaria tradizionale presso una clientela composta principalmente di piccole e medie imprese, proponendo una vasta gamma di servizi di banca commerciale, di prodotti di mercato, di gestione di attività e di ingegneria finanziaria. Gran parte della sua clientela era collegata all'attività dei «tribunaux de commerce» (camere di commercio), al settore immobiliare con una forte presenza commerciale presso i professionisti delle intermediazioni immobiliari, con il mercato dell'arte e con il finanziamento di beni aziendali nel settore della ristorazione. La SDBO ha conosciuto una forte crescita di queste attività fino al 1992, in particolare a causa del netto aumento dei suoi crediti nel settore immobiliare, pari a 7,6 miliardi di FRF alla fine del 1992 rispetto ad un bilancio totale di 21,7 miliardi di FRF, indice di una concentrazione sproporzionata dei suoi rischi in un settore di attività in cui era stata poco presente prima della metà degli anni '80 e nel quale non disponeva di un know-how particolare. All'inizio degli anni '90 il ribaltamento del mercato immobiliare ha cominciato a produrre effetti drammatici sulla sua attività. Tale fenomeno, assieme ad una difficile congiuntura economica generale, ha indotto la SDBO a costituire accantonamenti a fronte di gran parte dei suoi crediti in essere. Essa è anche stata penalizzata dal cattivo controllo e dalla concentrazione dei rischi su un numero limitato di grossi clienti insolventi (tra cui Immopar ed il Gruppo Tapie). Questa crisi ha provocato perdite di esercizio considerevoli ammontanti a 159 milioni di FRF nel 1992, 643 milioni nel 1993 e 468 milioni nel 1994 [2].

A partire dal 1993, la SDBO si è ritirata dall'attività immobiliare e i suoi cespiti immobiliari sono stati ceduti all'organismo di scorporo immobiliare del CL, la società fondiaria Omnium immobilier de gestion (OEG). La SDBO si è nuovamente concentrata sulle sue attività bancarie di base e nel 1995 ha attuato un piano sociale di riduzione dell'organico da 362 a 242 unità. La SDBO è stata trasferita al CDR nel 1995 assieme agli altri cespiti scorporati del CL. In base alle informazioni già comunicate nel 1995 alla Commissione dalle autorità francesi, il valore di apporto della SDBO al CDR comprendeva 578 milioni di FRF di titoli e 2 487 milioni di FRF di crediti ossia pari ad un valore totale di 3 065 milioni di FRF di cespiti.

Nel 1995 la situazione finanziaria della SDBO si è ulteriormente aggravata. L'attività della banca ha registrato un crollo spettacolare essendo diminuiti i depositi della clientela, scesi da 4,5 miliardi di FRF alla fine del 1994 a 2,4 miliardi di FRF alla fine del 1995. Gli impieghi di fondi a favore della clientela sono scesi da 8,8 a 7 miliardi di FRF. Il totale del bilancio della banca è diminuito di quasi 5 miliardi di FRF passando da 17 a 12,1 miliardi di FRF. Le condizioni di gestione della banca, tenuto conto di questa evoluzione della sua attività commerciale, hanno continuato a generare forti perdite: il margine di intermediazione bancario è sceso da 485 milioni di FRF nel 1994 a 290 milioni di FRF nel 1995. Il risultato netto dell'esercizio, deficitario da vari anni, si è posizionato a − 506 milioni di FRF. Per effetto delle perdite, i capitali propri della SDBO si sono ridotti al minimo. Dopo l'imputazione del risultato del 1995 (prima della ricapitalizzazione) i capitali propri della SDBO erano scesi a 104 milioni di FRF, il che implicava, qualora l'impresa non fosse stata ricapitalizzata dal CDR o da un acquirente interessato, la revoca dell'autorizzazione bancaria essendo il suo coefficiente di solvibilità insufficiente rispetto al minimo regolamentare, e la sua probabile posta in liquidazione.

Tabella 1

SDBO: principali indicatori finanziari

(in milioni di FRF)

	1992	1993	1994	1995
Margine di intermediazione bancaria globale	422	431	485	290
Spese generali e ammortamenti	247	288	276	272
Risultato lordo di gestione	175	142	208	18
Risultato (netto) dell'esercizio	**−159**	**−643**	**−468**	**−506**
Totale del bilancio	**21 750**	**21 393**	**17 020**	**12 128**
Capitali propri	917	798	535	104

Fonte: relazione di esercizio SDBO, 1994 e 1995.

Alla fine del 1995 il CDR ha definito un'entità atta ad esser venduta, la «banca sana» di cui ha affidato la valutazione e la cessione alla Compagnie Financiére Edmond de Rothschild (CFER), la quale, nel novembre 1995, ha

[1] GU C 207 dell'8.7.1997, pag. 5.
[2] Risultato netto d'esercizio.

elaborato un documento di valutazione della SDBO e di presentazione del piano di rilancio commerciale della nuova entità («la banca sana»). La valutazione prendeva in considerazione vari metodi correntemente impiegati in questo tipo di analisi del valore di un'impresa: il metodo dell'attivo netto rivalutato, il metodo delle comparazioni di borsa e il metodo del «flusso disponibile» (attualizzato). Questi tre metodi davano una forcella molto ampia di valutazione della parte detta «sana» della SDBO compresa tra — 134 milioni di FRF (metodo dei flussi), — 18 milioni di FRF (metodo delle comparazioni di borsa) e 51 milioni di FRF (metodo dell'attivo netto rivalutato). Il valore medio della parte sana della SDBO, in base a questi tre metodi si situava a — 34 milioni di FRF. Il documento indicava chiaramente la necessità di ricapitalizzare la parte sana della SDBO per un importo valutato pari a 207 milioni di FRF e specificava che il costo dell'operazione sarebbe stato a carico dell'acquirente della «banca sana».

Successivamente, nel gennaio 1996, questo documento è stato inviato ad otto banche francesi contattate in vista della cessione della «banca sana» nonché al CL. La transazione con il CL è stata conclusa, senza che fossero allora interamente stabilite le modalità definitive, il 2 febbraio con la firma fra il CDR e il CL di una convenzione d'apporto di un ramo completo di attività della SDBO. Detta convenzione, che prevede che l'apporto parziale in questione comporta il trasferimento di attività, passività, impegni redditizi fuori bilancio ed attrezzature, è stata successivamente prorogata mediante una convenzione complementare in data 20 marzo 1996. La SDBO e la BDEI (Banque des échanges internationaux, affiliata del CL), il 21 maggio 1996 hanno concluso una convenzione di apporto di attivi la quale stabilisce che, essendo la SDBO destinata, nel quadro della missione del CDR, a perdere la sua autorizzazione bancaria, l'apporto alla BDEI per 50 milioni di FRF di un'insieme di attività e di passività necessarie alla continuità della sua attività bancaria avrebbe permesso di valorizzare tale insieme. Era previsto che l'apporto avesse effetto retroattivo al 1° gennaio 1996. Quest'ultima convenzione è stata adottata dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti della SDBO il 28 giugno 1996.

ii) **Motivi dell'avvio della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, in data 18 settembre 1996**

In occasione dell'avvio della procedura il 18 settembre 1996, la Commissione ha considerato che le misure inerenti alla cessione di una parte della SDBO al CL comportanti elementi di aiuto fossero le seguenti: i) le condizioni inerenti alla procedura di cessione della SDBO; ii) l'aumento di capitale effettuato dal CDR prima della cessione della parte sana della SDBO al CL; iii) il prezzo pagato dal CL per rilevare la parte sana della SDBO (50 milioni di FRF) e iv) le modalità di pagamento del CL al CDR sotto forma di certificati di investimento.

Innanzitutto le condizioni della cessione della parte sana della SDBO al CL da parte del CDR non avevano, prima facie, rispettato le normali regole di imparzialità che ci si poteva attendere. In particolare il CDR non aveva preliminarmente lanciato alcuna gara d'asta incondizionata. Le banche invitate all'inizio del 1996 a manifestare il loro interesse erano unicamente banche francesi, più precisamente otto. La CFER, che agiva in qualità di agente del CDR, aveva contattato gli otto potenziali acquirenti sulla base di una ricapitalizzazione, a carico dell'acquirente, di cui l'importo necessario per riportare i fondi propri al livello minimo regolamentare, tenuto conto dei fabbisogni previsti, era stato valutato a 207 milioni di FRF. Il CDR aveva ricevuto soltanto due offerte, una dal CL e una della Banque Delubac, e non aveva accettato quest'ultima che riguardava un perimetro di attività circoscritto. Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione nell'avvio della procedura ex articolo 93 paragrafo 2, alla fine il CDR aveva deciso di ricapitalizzare la parte ceduta della SDBO prima della sua cessione al CL. Questa ricapitalizzazione alla fine a carico del venditore non è stata notificata alle otto banche inizialmente contattate cui non è stata pertanto data la possibilità di presentare un'offerta sulla base dei suddetti elementi modificati.

In secondo luogo, nella comunicazione relativa all'avvio della presente procedura, la Commissione ha considerato che la ricapitalizzazione operata nel 1996 dal CDR della parte ceduta della SDBO, che non le era peraltro stata notificata, potesse contenere importanti elementi di aiuto di Stato. In particolare essa ha sottolineato che non si era appurato che i costi di liquidazione sarebbero stati più elevati, come ritenevano le autorità francesi, dei costi dell'operazione di ricapitalizzazione e di cessione. Non si era nemmeno appurato che detta ricapitalizzazione fosse stata commisurata allo stretto minimo necessario.

In terzo luogo, nella sua comunicazione del 18 settembre 1996, sulla base delle informazioni precedentemente fornitele dalle autorità francesi, la Commissione aveva considerato che il prezzo di cessione del CL, ossia 50 milioni di FRF, fosse inferiore al valore medio della parte sana della SDBO quale stabilito dalla banca consulente del CDR (ossia 173 milioni di FRF una volta effettuata la ricapitalizzazione di 207 milioni inizialmente prevista), denotando un mancato guadagno rispetto al prezzo di vendita per il CDR e un aiuto corrispondente al CL.

In quarto luogo, in occasione dell'avvio della procedura, la Commissione aveva ritenuto che l'impiego di certificati di investimento del CL, quale strumento di pagamento per l'operazione di riacquisto da parte del CL, potesse contenere elementi di aiuto di Stato e fosse in contraddizione con la decisione 95/547/CE.

III. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

i) In seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* della comunicazione relativa all'avvio del procedimento, alla Commissione sono pervenute due osservazioni.

Il Regno Unito ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 13 dicembre 1996 ribadendo l'importanza che le autorità britanniche annettono al fatto che aiuti di

Stato del genere approvato dalla Commissione nel 1995 nel quadro del piano di ristrutturazione del CL, possano essere accordati solo una tantum a saldo di tutti i conti.

La Société Générale che era una delle banche contattate dal CDR, tramite la sua banca consulente, in vista del riacquisto della parte sana della SDBO, in data 4 dicembre 1996 ha inviato una lettera alla Commissione confermando l'analisi effettuata nella comunicazione della Commissione sulla procedura di vendita seguita dal CDR. In effetti la Société Générale era stata contattata all'inizio del 1996 dalla banca consulente del CDR unicamente sulla base di una ricapitalizzazione, a carico dell'acquirente, della parte ceduta della SDBO. La Société Générale dichiara di avere ritenuto che il costo dell'acquisto del ramo ceduto della SDBE fosse costituito dalla somma dei 50 milioni di FRF (l'attivo netto rivalutato della parte sana della banca) e del costo della ricapitalizzazione (207 milioni di FRF) pari ad un costo totale di 257 milioni di FRF. La Société Générale sostiene pertanto di aver rifiutato su questa base, l'offerta di vendita, di non essere stata informata dal CDR delle modifiche introdotte tramite la decisione di ricapitalizzare il ramo ceduto della SDBO prima della sua cessione e di avere appreso soltanto in seguito, dalla stampa, il riacquisto della parte sana della SDBO da parte del CL secondo le condizioni modificate. La Société Générale ha ritenuto che il CL avesse in tal modo beneficiato di un aiuto.

ii) Successivamente all'estensione del presente procedimento, decisa il 2 aprile 1997, la Commissione ha ricevuto anche una lettera del CL del 7 agosto 1997 nella quale esso sottolinea in particolare che un'operazione che si fosse svolta in senso inverso, con una vendita (a prezzo negativo) seguita da una ricapitalizzazione a carico dell'acquirente (il CL) avrebbe avuto esattamente le stesse conseguenze economiche per il CL ed il CDR. Il CL ritiene che qualora la Commissione adotti una decisione negativa al termine della presente procedura, non potrebbe essergli imposto l'obbligo di rimborso degli aiuti eventualmente calcolati dalla Commissione in quanto considera di aver pagato il giusto prezzo per il riacquisto della parte sana della SDBO.

IV. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ FRANCESI

Con lettera dell'11 novembre 1996 le autorità francesi hanno indirizzato alla Commissione le loro osservazioni a sostegno delle misure oggetto della procedura ex articolo 93, paragrafo 2, completandole successivamente con una lettera trasmessa in data 29 gennaio 1997. Poiché queste lettere avevano indotto la Commissione ad estendere il procedimento, il 13 luglio 1997 le autorità francesi hanno inviato le loro osservazioni complementari inerenti all'estensione.

i) Procedura di cessione della parte sana della SDBO

In risposta alla comunicazione della Commissione relativa all'avvio della presente procedura, le autorità francesi, nella loro lettera dell'11 novembre 1996, sostengono che il numero ristretto di banche contattate dalla banca consulente del CDR dipendeva «dall'interesse limitato di siffatta operazione per gli enti bancari francesi ed europei» e sottolineano che era necessario effettuare la cessione con la massima rapidità possibile onde rimediare all'erosione dell'immagine della banca causata da contenziosi su alcuni dei suoi crediti, il che giustificava la procedura semplificata prescelta. Nella loro lettera del 29 gennaio 1997 le autorità francesi sostengono inoltre che il fatto che il valore risultante dal metodo valutativo della banca consulente della Commissione fosse negativo implicava, perché la cessione potesse aver luogo, una preliminare ricapitalizzazione da parte del venditore, a prescindere dall'identità dell'acquirente. Se la ricapitalizzazione fosse stata a carico dell'acquirente, allora il prezzo di cessione sarebbe stato negativo, il che avrebbe comportato il versamento, da parte del venditore a favore dell'acquirente, del valore della parte sana della SDBO. Secondo le autorità siffatta operazione sarebbe stata materialmente difficile. Nella loro lettera del 13 giugno 1997 esse hanno precisato che dalla documentazione di offerta preliminare risulta chiaramente che il valore delle attività da cedere era negativo prima della ricapitalizzazione. Esse hanno allegato una corrispondenza della CFER la quale evidenzia i termini assolutamente perentori stabiliti per questa operazione, tenuto conto della crisi gestionale della SDBO. Pertanto le banche inizialmente contattate avevano potuto rilanciare soltanto per telefono. Inoltre, secondo la CFER, l'ipotesi di una ricapitalizzazione a carico dell'acquirente era soltanto un'ipotesi di lavoro non avendo alcun valore di postulato imperativo di negoziato giacché il valore dell'attività ceduta era negativo.

Le autorità francesi sostengono che il CDR ha respinto l'offerta della banca Delubac, l'unica a essergli stata presentata da una delle otto banche contattate, in quanto riguardava un perimetro troppo limitato di cespiti e di attività della SDBO il che lasciava un costo di ristrutturazione elevato a carico del CDR.

ii) Ricapitalizzazione

Secondo le autorità francesi, la ricapitalizzazione della parte sana della SDBO all'inizio del 1996 era stata rivista e stimata in funzione delle previsioni dell'attività dell'impresa, a 274,5 milioni di FRF. Rispetto alla stima iniziale di 207 milioni di FRF sottoposta alle otto banche interrogate nel gennaio dello stesso anno, l'aumento era dovuto ad un fabbisogno di dotazione al Fondo per rischi bancari generali di 57,5 milioni di FRF per consolidare il coefficiente di redditività ed a un fabbisogno supplementare di fondi propri di 10 milioni di FRF imputabile all'estensione di 400 milioni di FRF del perimetro dei cespiti da cedere.

Tuttavia la ricapitalizzazione in fine effettuata è stata inferiore ed è ammontata a 240,5 milioni di FRF per motivi che le autorità hanno imputato alla nuova stima dell'attivo effettuata dalla banca consulente CFER sulla base delle stime rivedute dell'inizio del 1996.

iii) **Determinazione del valore del ramo della SDBO venduta. Prezzo di vendita**

Nelle loro lettere dell'11 novembre 1996 e del 27 gennaio 1997, le autorità hanno inviato alla Commissione le seguenti osservazioni sul valore della parte sana della SDBO venduta al CL.

In primo luogo le autorità hanno ritenuto che tra i vari metodi di determinazione del valore della parte sana della SDBO (dei flussi attualizzati, delle comparazioni di borsa e dell'attivo netto rivalutato), fosse da privilegiare il metodo dei flussi attualizzati che dava un valore negativo, inizialmente stimato a − 134 milioni di FRF. A sostegno di questa tesi hanno avanzato il desiderio dei potenziali acquirenti di evitare che l'acquisto di questo ramo di attività avesse conseguenze negative sulla loro redditività. Ciò ha quindi indotto le autorità a scartare, ai fini della determinazione del valore della società, la stima dell'attivo netto rivalutato stabilito dalla banca consulente del CDR, che dava un valore superiore (51 milioni di FRF prima della ricapitalizzazione), nonché la valutazione indicata dalla banca consulente nel documento sottoposto ai potenziali acquirenti, ricavata dalla media dei tre metodi, e pari ad un valore negativo stimato a − 34 milioni di FRF (prima della ricapitalizzazione).

In secondo luogo le autorità hanno precisato alla Commissione che il valore della parte della SDBO ceduta al CL era stato rivisto all'inizio del 1996 dalla banca consulente del CDR. Il margine di intermediazione bancaria per il 1996 era stato corretto al ribasso di 16 milioni di FRF e identica rettifica era stata operata per le previsioni degli anni successivi. Il metodo dei flussi attualizzati giungeva così ad un valore netto negativo medio prima della ricapitalizzazione di − 220 milioni di FRF anziché − 134 milioni di FRF precedentemente indicato nel documento di riferimento della CFER.

Tenendo conto di questi due elementi, il valore della parte ceduta della SDBO dopo la ricapitalizzazione di 240,5 milioni di FRF ammonta, secondo le autorità, a 20,5 milioni di FRF. Dato che il CL ha rilevato l'impresa per 50 milioni di FRF, le autorità francesi sostengono che non si può ritenere, come invece ha fatto la Commissione nella sua comunicazione del 18 settembre 1996 relativa all'avvio della procedura, che il CL abbia beneficiato di un aiuto di Stato sotto forma di sottovalutazione del prezzo di cessione da parte del CDR, giacché in realtà tale cessione ha generato una plusvalenza rispetto al valore reale dei cespiti venduti al CL.

Alla richiesta di informazioni, formulata dalla Commissione nella comunicazione del 2 aprile 1997 concernente l'estensione della presente procedura, circa la differenza tra detto valore di 20,5 milioni di FRF post-ricapitalizzazione ed il prezzo di cessione di 50 milioni di FRF al CL, le autorità francesi hanno risposto con lettera del 13 giugno 1997 indicando che il divario era dovuto ad un ultimo aggiustamento del perimetro dei cespiti da cedere prima della cessione nonché ai differenti metodi di valutazione della banca consulente CFER per cui i valori di riferimento da adottare ai fini della determinazione del valore della società erano compresi fra − 195 e − 236,7 milioni di FRF pre-ricapitalizzazione, ossia una forcella post-ricapitalizzazione compresa tra 45,5 milioni di FRF e 3,8 milioni di FRF. Esse hanno allegato una lettera della CFER la quale, tra l'altro, spiega che questo valore dipendeva inoltre dal tasso di copertura dell'esposizione della SDBO di cui una variazione dello 0,1 % poteva modificare il valore di circa 20 milioni di FRF. Ciò premesso, le autorità concludono che non vi è motivo di ritenere che la cessione, per 50 milioni di FRF, abbia avuto luogo ad un prezzo anormale.

iv) **Modalità di pagamento**

Le autorità francesi hanno addotto i seguenti elementi a sostegno dell'impiego di certificati d'investimento del CL quale mezzo di pagamento nella transazione in questione. Innanzitutto i certificati di investimento costituiscono titoli senza diritto di voto e quindi non sono assimilabili ad azioni. Di conseguenza il CDR in questo modo non diventa azionista del CL, cosa che mantiene la separazione voluta tra il CL e la struttura di scorporo. Secondo le autorità francesi, i certificati di investimento del CL utilizzati nell'operazione non potevano, data la regolamentazione borsistica vigente, essere negoziati dal CL stesso il quale poteva unicamente effettuare operazioni di regolarizzazione di quotazione a nome proprio. I titoli CI-CL sono stati ceduti in base ad un prezzo di mercato, alla quotazione di borsa in vigore il giorno della effettiva esecuzione del conferimento (il 28 giugno 1996). Le autorità francesi hanno inoltre dichiarato alla Commissione, nella loro lettera dell'11 novembre 1996, che il CDR dal giugno all'ottobre 1996 aveva potuto vendere in borsa a condizioni soddisfacenti la quasi totalità dei titoli CI-CL per un importo di 54 milioni di FRF per cui il bilancio di queste operazioni di titoli si era saldato a questo stadio con una plusvalenza di 6,66 milioni di FRF a favore del CDR.

v) **Costi di liquidazione**

Nella lettera alla Commissione dell'11 novembre 1996 le autorità francesi hanno ribadito l'argomento secondo il quale il costo di liquidazione della SDBO, stimato dal CDR in 220-230 milioni di FRF, sarebbe stato superiore al costo netto di questa operazione per il CDR, ossia circa 190 milioni di FRF (vale a dire il costo della ricapitalizzazione, 240,5 milioni di FRF diminuito dei proventi della

cessione, 50 milioni di FRF). Le autorità francesi hanno indicato che questa stima effettuata dal CDR dei costi di liquidazione si basava su una valutazione della banca consulente del CDR di detti costi pari a circa 180-190 milioni di FRF, cui il CDR aveva aggiunto 40 milioni di FRF principalmente inerenti ai costi sociali in quanto riteneva insufficiente l'ammontare preso in considerazione dalla CFER.

Nella lettera del 13 giugno 1997, le autorità francesi hanno addotto due nuovi argomenti a difesa dei costi di liquidazione a carico del CDR. Innanzitutto, a loro avviso, il protocollo del 5 aprile del 1995 tra il CL e il CDR prevedeva, all'allegato 16, un indennizzo da parte del CDR a favore di qualsiasi società del gruppo CL per «i costi futuri e le eventuali conseguenze di procedimenti civili, amministrativi, arbitrali o altri procedimenti in corso legati agli attivi e ai crediti o agli impegni garantiti dal CDR quali definiti all'allegato 16.2.1». Le autorità hanno presentato alla Commissione il parere di legali secondo i quali il piano sociale negoziato in seno alla SDBO rientrerebbe nell'espressione «altri procedimenti in corso» e il fatto che detto piano non figurasse expressis verbis nell'allegato, non modifica quest'analisi in quanto i termini di cui all'allegato in questione si riferivano unicamente agli impegni assunti dal CDR e non agli attivi. In secondo luogo le autorità e i loro legali hanno evidenziato una giurisprudenza recente della Corte di Cassazione secondo la quale il licenziamento per motivi economici deve essere preceduto da un tentativo di riinquadramento da parte del datore di lavoro in seno al gruppo cui appartiene l'impresa, altrimenti la procedura di licenziamento verrebbe annullata. Su questa base le autorità concludono che hanno motivo di includere i costi sociali da esse calcolati pari a 162 milioni di FRF nei costi di liquidazione a carico del CDR. Nella lettera del 13 giugno 1997 esse hanno rivalutato la stima anteriore dei costi totali di liquidazione a carico del CDR che ritengono sia di circa 350 milioni di franchi.

Tenuto conto di questi vari elementi le autorità hanno considerato che la cessione parziale della SDBO al CL non costituiva un aiuto di Stato.

V. VALUTAZIONE DELLE MISURE D'AIUTO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

i) Distorsione degli scambi tra gli Stati membri

La concorrenza tra enti finanziari all'interno della Comunità attualmente tende ad accentuarsi nel contesto dell'Unione economica e monetaria. Con la creazione della moneta unica gli scambi intracomunitari potranno svilupparsi senza rischi né costi di cambio rendendo più acute le distorsioni di concorrenza fino ad allora limitate ai mercati nazionali degli Stati membri.

Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione sull'avvio del procedimento, gli aiuti che hanno lo scopo di permettere la sopravvivenza degli enti creditizi ad onta della loro minore redditività e capacità di fronteggiare le sfide della concorrenza, come quelli concessi nel caso di specie, rischiano di falsare la concorrenza a livello comunitario rendendo sempre più difficile l'ingresso delle banche estere nei mercati bancari nazionali. È il caso appunto dell'aiuto in questione. In particolare è stato esplicitamente appurato che nessuna banca estera è stata contattata nell'ambito della cessione di quest'impresa né ha potuto manifestare il suo interesse. Inoltre il mantenimento in vita, grazie alle misure di sostegno in questione, di un ente economico francese non competitivo priva gli enti finanziari degli altri Stati membri della Comunità di un'occasione per sviluppare le loro esportazioni di servizi finanziari in Francia presso la clientela della parte ceduta della SDBO.

Inoltre poiché si è preferito ricapitalizzare una parte dell'impresa anziché liquidare l'intera SDBO, nessuna banca di un altro paese della Comunità ha potuto rilevare alcune delle sue attività, in particolare le più sane rivendute al CL, le quali sarebbero invece state poste in vendita nel quadro di una procedura di liquidazione.

Di conseguenza, qualora contengano elementi di aiuto, si deve ritenere che gli interventi in questione ricadono nell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato in quanto costituiscono aiuti di Stato che falsano la concorrenza in misura tale da incidere sugli scambi intracomunitari.

ii) Procedura di cessione della parte sana della SDBO

Nella XXIII relazione sulla politica di concorrenza del 1993 ([1]) la Commissione si è espressa sulle operazioni di privatizzazione distinguendo i casi in cui un'operazione può essere considerata come non contenente elementi di aiuto dagli altri casi in cui è necessaria una notifica a causa di una presunzione di aiuto inerente la procedura seguita, casi che peraltro aveva ribadito nella sua comunicazione del 18 settembre 1996 relativa all'avvio della presente procedura. Questi principi prevedono, tra l'altro, che la presenza di un aiuto è esclusa e che non si deve quindi procedere a notifica:

— se la cessione viene effettuata mediante invito incondizionato a presentare offerte e

— secondo modalità e condizioni non discriminatorie e trasparenti;

([1]) Cfr. sezione 403, pag. 273. Le autorità francesi erano state preliminarmente informate direttamente della posizione della Commissione con lettera del 14 luglio 1993 del direttore generale della Concorrenza.

— se l'impresa viene ceduta al migliore offerente,

— e se le parti interessate dispongono di un termine sufficiente per preparare l'offerta e ricevono tutte le informazioni necessarie per poter effettuare una valutazione concreta.

Invece, secondo la Commissione, deve essere previamente notificata, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE in quanto può contenere elementi di aiuto di Stato, la cessione che:

— è effettuata mediante procedura ristretta o trattativa privata [nel qual caso, se il prezzo non è un prezzo di mercato ed è sottostimato, potrebbe sussistere un elemento di aiuto a favore dell'acquirente, cfr. punto iii), lettera b) in appresso];

— è preceduta da una procedura di ripianamento dei debiti da parte dello Stato, delle imprese pubbliche o di ogni altro organismo pubblico, nel qual caso l'aiuto è accordato all'impresa che riceve l'iniezione di capitale;

— è preceduta da una conversione del debito in capitale o da un aumento di capitale, nel qual caso l'aiuto è accordato all'impresa che riceve l'iniezione di capitale [cfr. punto iii), lettera a) e iv) in appresso];

oppure

— è realizzata a condizioni che non sarebbero accettabili per un'operazione svolta fra investitori oneranti in economia di mercato.

Sembra, per vari aspetti, che quest'operazione non abbia seguito i principi succitati che avrebbero potuto esentarla da una notifica giacché non è stata effettuata tramite invito incondizionato a presentare offerte secondo modalità non discriminatorie e trasparenti ed è stata preceduta da un aumento di capitale.

La Commissione considera in particolare che, per quanto concerne due aspetti fondamentali, la procedura applicata per la cessione della parte sana della SDBO non ha permesso di garantire la trasparenza e l'imparzialità richieste. In primo luogo, l'elenco delle banche contattate nel gennaio 1996 dalla banca consulente del CDR è limitato ad otto istituti francesi. Poiché le autorità francesi hanno giustificato tale limitazione adducendo «l'interesse limitato di siffatta operazione per gli enti bancari francesi ed europei» nonché l'urgenza dell'operazione dato il deteriorarsi dell'immagine della SDBO, la Commissione non vede come si possa giustificare la preferenza accordata alle banche francesi a detrimento delle banche del resto della Comunità. Soltanto la consultazione estesa ad un elenco più ampio di enti bancari, ivi compresi quelli situati fuori della Francia, avrebbe, a posteriori, permesso di verificare la validità dell'affermazione delle autorità francesi.

La procedura è stata eccessivamente breve per una cessione di questo tipo: le lettere della CFER alle banche interessate sono state inviate tra l'8 e l'11 gennaio 1996 imponendo il termine tassativo del 19 gennaio per un'eventuale manifestazione di interesse. Già il 22 gennaio 1996, la CFER inviava una lettera al CDR constatando l'assenza di proposte soddisfacenti di acquisto della parte sana della SDBO per cui ci si può interrogare sulla reale possibilità delle banche interpellate di esaminare in condizioni soddisfacenti il fascicolo. L'accordo di cessione è stato firmato con il CL il 2 febbraio 1996. La Commissione rileva tuttavia che la vendita è diventata effettiva soltanto il 28 giugno 1996 dopo l'approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea generale straordinaria della SBDO. Pertanto non è nemmeno certo che un'eventuale estensione della consultazione, vista la durata della procedura di valutazione e di cessione, avrebbe comportato una proroga significativa di quest'ultima e avrebbe di conseguenza potuto nuocere alla SDBO. Il carattere precipitoso della procedura seguita in gennaio non è quindi stato giustificato in maniera soddisfacente.

Le autorità hanno inoltre invocato l'importanza della buona conoscenza del mercato delle imprese francesi data l'importanza delle attività di banca «judiciaire» della SDBO e di finanziamento delle PMI. Tuttavia una banca specializzata in queste attività in altri Stati membri della Comunità avrebbe potuto apportare un know-how e manifestare interesse a rilevare cespiti della parte bancaria sana della SDBO ed estendere di conseguenza le sue attività in Francia.

In secondo luogo, nel corso della procedura di vendita sono stati modificati elementi fondamentali inerenti alla determinazione del valore dell'impresa e alla ricapitalizzazione del ramo ceduto della SDBO. Soltanto il CL ha potuto beneficiare di informazioni relative a tali modifiche. Le otto altre banche contattate non sono state informate dal CDR del cambiamento, apportato all'inizio del 1996, alla stima effettuata dalla sua banca consulente del valore della parte sana della SDBO, né del trasferimento dell'obbligo di procedere alla ricapitalizzazione della società dall'acquirente al venditore, né tanto meno della modifica del perimetro delle attività cedute menzionata dalle autorità né, infine, della decisione del CDR di aumentare detta ricapitalizzazione da 207 a 240,5 milioni di FRF. Come confermano le osservazioni pervenute dalla Société Générale, la possibilità di modificare la propria valutazione e di fare un'offerta sulla base di questi nuovi elementi non è stata data a nessuna di queste altre otto banche. Nelle loro lettere del 29 gennaio 1997 e del 13 giugno 1997 le autorità francesi contestano il fatto che le banche interrogate siano state contattate sulla base di una ricapitalizzazione a carico dell'acquirente e ritengono che la Société Générale non può sostenere che l'invito a manifestare interesse rivoltole l'avrebbe indotta, se avesse presentato l'offerta, a procedere, a suo carico, a detta ricapitalizzazione.

La Commissione ha appurato questo punto specifico. Il rapporto di valutazione preparato dalla banca consulente del CDR è servito da documento di base nel quadro di detta consultazione ed è stato inviato a ciascuna delle otto banche contattate. Al capitolo 6.1 («Cadre de l'évaluation»)

tale rapporto stabilisce che la valutazione della parte sana della SDBO, detta Banca Buona, è realizzata nel quadro della sua fuoriuscita dal CDR a vantaggio di un ente cui sarà addossata e che ne garantirà la ricapitalizzazione. [. . .] La valutazione [. . .] terrà conto altresì del fatto che la capitalizzazione del nuovo ente sarà effettuata dal beneficiario. Dal documento della banca consulente CFER risulta pertanto molto esplicitamente che le banche interrogate erano state consultate sulla base di una ricapitalizzazione a carico dell'acquirente. La Commissione per tale motivo non può ritenere, come hanno sostenuto sia la CFER che le autorità francesi nella loro lettera del 13 giugno 1997, che la ricapitalizzazione a carico dell'acquirente fosse soltanto un'ipotesi di lavoro.

La Commissione non si pronuncia sull'opportunità in quanto tale di ricapitalizzare il ramo ceduto della SDBO prima o, al contrario, dopo una cessione effettuata, in questo secondo caso a prezzo negativo: in entrambi i casi l'operazione doveva esserle notificata ai sensi dell'articolo 93 del trattato in quanto mobilitava risorse del CDR. Invece, dal momento che era stata prescelta una modalità anziché l'altra, il venditore avrebbe dovuto attenervisi per tutta la durata della procedura. Questi ultimi elementi, assieme alla modifica della stima del valore e del perimetro delle attività cedute della SDBO nel corso della procedura di vendita, introducono una manifesta ineguaglianza tra il CL e gli altri potenziali acquirenti. Qualsiasi modifica rispetto ai dati iniziali sulla cui base erano stati consultati i potenziali acquirenti avrebbe dovuto tradursi nel lancio di una nuova gara. La procedura seguita non ha quindi garantito la cessione della parte sana della SDBO nelle condizioni di imparzialità e di trasparenza prescelta.

Pertanto, in base ai criteri succitati che la Commissione applica nei casi di privatizzazione, quest'operazione avrebbe dovuto esserle notificata in quanto poteva comportare elementi di aiuto, data la procedura prescelta.

iii) **Misure esaminate nel quadro della presente procedura:**

a) *La ricapitalizzazione*

Le misure di ricapitalizzazione in questione sono state destinate alla parte definita «sana» della SDBO (la «banca buona») e non alle attività meno redditizie della SDBO che, analogamente all'entità giuridica SDBO, sono rimaste di proprietà del CDR dopo l'operazione di ricapitalizzazione e di cessione della «banca buona».

Siffatta iniezione di capitale costituisce un costo supplementare a carico dello Stato, addizionale rispetto ai piani di ristrutturazione del CL approvati dalla Commissione nelle decisioni del 26 luglio 1995 e del 20 maggio 1998. Poiché la presente ricapitalizzazione, come sottolineato dalle autorità, riguardava principalmente il ripianamento del valore negativo della «banca buona» per evitare una transazione a prezzo negativo, le perdite registrate dal CDR per quest'operazione sono indipendenti dal valore contabile di apporto della SDBO al CDR, a fronte di cui il CDR ha previsto accantonamenti o minusvalenze di cessione e di cui la Commissione ha tenuto conto ai fini della stima (valore superiore della forcella) degli aiuti autorizzati a favore del CL nella sua decisione del 20 maggio 1998 relativa al CL. Se del caso (cfr. in appresso conferma del carattere di aiuto dell'operazione) gli aiuti in questione sono dunque di natura e di importo diverso dagli aiuti già autorizzati dalla Commissione a favore del CL.

b) *Presunzione di aiuto all'acquirente per effetto della procedura di vendita e del prezzo di cessione*

Nella comunicazione del 18 settembre 1996 relativa all'avvio della presente procedura la Commissione, tenuto conto della procedura di vendita prescelta e del valore dell'impresa quale stimato all'epoca dalle autorità, aveva considerato che esisteva una presunzione di aiuto a favore dell'acquirente, il CL, qualora quest'ultimo avesse pagato per le attività rilevate un prezzo inferiore al loro valore.

In seguito all'estensione della procedura nell'aprile 1997 è emerso che, in assenza di offerte alternative di acquisto da parte delle altre banche interpellate nel gennaio 1996 dalla banca consulente del CDR, già il 2 febbraio 1996 era stato firmato un accordo di cessione tra il CDR e il CL in vista dell'acquisto, da parte di quest'ultimo, delle attività sane della SDBO ad un prezzo di vendita (50 milioni di FRF) diverso dal valore di riferimento stabilito dalle autorità (– 20,5 milioni di FRF dopo la ricapitalizzazione) della parte sana della SDBO. Data questa differenza e tenuto conto della procedura prescelta, la Commissione non può ritenere che il prezzo di cessione stabilito dalle parti sia un prezzo di mercato.

La Commissione ha preso atto delle indicazioni trasmesse dalle autorità francesi nella loro lettera dell' 11 novembre 1996 sulla nuova stima del valore della parte sana della SDBO effettuata all'inizio del 1996, tenuto conto di una rettifica da parte della banca consulente del CDR delle previsioni di risultato del ramo ceduto della SDBO e del valore della banca ottenuto sulla base dei flussi attualizzati dei risultati, ossia un valore negativo di 220 milioni di FRF. La Commissione osserva tuttavia che il metodo di valutazione attualmente privilegiato dalle autorità francesi è in contraddizione con la loro presentazione iniziale dell'operazione basata sul metodo della media ponderata delle tre valutazioni ottenute con metodi differenti.

Malgrado l'inadeguatezza della procedura di cessione seguita, la Commissione accetta la tesi delle autorità francesi circa l'adeguatezza del metodo dei flussi attualizzati per determinare il valore dell'impresa ceduta. In generale la Commissione ritiene che questo sia il metodo di riferimento da prendere in considerazione per operazioni di questo tipo, in quanto determina il valore dell'impresa

interessata nell'ottica della continuità delle sue attività a lungo termine che di norma interessa l'acquirente. In una lettera del 23 febbraio 1996 al CDR, la banca consulente del CDR aveva già prospettato il probabile calo dei risultati del 1996 e, tenuto conto delle ripercussioni di detto calo sui risultati previsti per gli anni successivi, aveva sottolineato l'incidenza di tale revisione sul valore della società calcolato in base al metodo dei flussi attualizzati. Su tale base la Commissione accetta anche il nuovo valore stimato dalle autorità francesi a — 220 milioni FRF (prima della ricapitalizzazione) per la cessione del ramo SBDO.

Tenuto conto della decisione del venditore di ricapitalizzare a sue spese la parte sana della SDBO a concorrenza di 240,5 milioni di FRF, il valore del ramo ceduto della SDBO dopo la ricapitalizzazione si situa a 20,5 milioni di FRF come rilevano le autorità nella loro lettera dell'11 novembre 1996 alla Commissione.

Ciò premesso, sulla base della stima del valore dell'impresa stabilito dalle autorità e tenuto conto del prezzo di vendita di 50 milioni di FRF di detta operazione, la Commissione conclude che la cessione non configura un aiuto all'acquirente.

Tuttavia va anche osservato che il prezzo di cessione della parte «sana» della SDBO (50 milioni di FRF) al CL è di per sé anormale e ingiustificato giacché eccede di 29,5 milioni di FRF il valore dell'impresa, il che rappresenta una sopravvalutazione del 60 % circa. Le autorità hanno cercato di giustificare questo prezzo nella loro lettera del 13 giugno 1997 adducendo un ulteriore aggiustamento del perimetro delle attività vendute e l'ampiezza della forcella di stima del valore della banca, compresa tra 3,8 e 45,4 milioni di FRF secondo il metodo di stima adottato dal CFER (metodi delle comparazioni di borsa, dell'attivo netto rivalutato e dei flussi attualizzati); esse hanno inoltre fornito talune indicazioni della CFER sulla volatilità delle stime rispetto agli accantonamenti a fronte dei crediti della «banca buona» ceduta. La Commissione rileva che vi è una chiara contraddizione tra l'avere precedentemente considerato, come hanno fatto le autorità nella loro lettera dell'11 novembre 1996, che il valore della banca dovesse essere in realtà definito unicamente sulla base del metodo dei flussi, ossia un valore di 20,5 milioni di FRF post-ricapitalizzazione (il che ha indotto la Commissione ad estendere la presente procedura per tener conto di questo cambiamento del metodo di determinazione del valore), e il considerare, in seguito, che il prezzo di vendita debba essere nuovamente valutato in funzione della forcella stabilita sulla base di vari metodi. Nell'addossare al CL un sovraccosto corrispondente a tale plusvalenza, sovraccosto che si traduce in un trasferimento indebito di valore dal CL verso il CDR, questa transazione è contraria agli obiettivi assegnati al piano di ristrutturazione del CL. Ciononostante questo prezzo superiore al valore delle attività di per sé non può configurare un aiuto di Stato, tanto più che il beneficiario di questa plusvalenza, il CDR, è la holding incaricata della liquidazione delle attività non redditizie del CL e non un'impresa in concorrenza con altre.

iv) **Carattere di aiuto di Stato dell'operazione di ricapitalizzazione**

Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione relativa all'avvio del procedimento, la ricapitalizzazione in questione può comportare elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. La ricapitalizzazione, che rappresenta un costo elevato a carico del CDR, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione dalle autorità francesi prima che il CDR procedesse all'operazione. Infatti, poiché tratta di un'impresa pubblica costituita dallo Stato nel quadro del piano di salvataggio del CL e controllata dai poteri pubblici, le risorse del CDR sono risorse di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Qualsiasi apporto di fondi da parte del CDR ad una delle sue affiliate costituisce pertanto un aiuto di Stato se in condizioni normali di mercato un investitore privato si sarebbe astenuto dall'effettuare simile operazione ([1]). Detta misura non notificata è illegale qualora ne venga confermato il carattere di aiuto di Stato. Spetta alla Commissione stabilire, eventualmente, se tale aiuto possa essere considerato compatibile con il trattato.

A sostegno della tesi secondo cui la misura in questione non configurerebbe un aiuto di Stato le autorità francesi non hanno sottoposto alcun elemento relativo alla remunerazione del capitale investito indicante che, in circostanze analoghe, un investitore privato sarebbe stato disposto ad accollarsi la ricapitalizzazione dell'impresa. Al contrario, questo aiuto è stato essenzialmente accordato a fondo perduto, in quanto il CDR ha recuperato nel prezzo di vendita soltanto una parte minima dell'apporto di capitale di cui trattasi. Ad eccezione della banca Delubac che ha presentato un'offerta, scartata dal CDR in quanto verteva soltanto su una parte insufficiente delle attività, il fatto che tutte le banche contattate avessero declinato l'offerta di acquistare la parte sana della SDBO sulla base del perimetro definito dal venditore e nell'ipotesi di una ricapitalizzazione a loro carico, convalida invece la tesi secondo la quale un investitore privato non avrebbe effettuato un simile aumento di capitale. Inoltre, le previsioni rettificate all'inizio del 1996 della banca consulente del CDR mostrano che l'impresa avrebbe registrato perdite negli esercizi 1996, 1997 e 1998 per cui il suo valore stimato sulla base del metodo dei cash flows attualizzati era molto negativo (220 milioni di FRF).

([1]) La Commissione, per valutare il carattere di aiuti di Stato degli apporti di fondi pubblici in seno ad un'impresa, si basa sul principio dell'investitore commerciale in economia di mercato, cfr. comunicazione agli Stati membri, GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

La Commissione ha preso atto dell'argomentazione svolta dalle autorità francesi nella loro lettera dell'11 novembre 1996 secondo cui i costi di liquidazione delle attività cedibili dell'impresa sarebbero ammontati, per il CDR, a 220-230 milioni di FRF mentre la ricapitalizzazione (240,5 milioni di FRF) seguita dalla vendita comportava un costo patrimoniale netto di 190 milioni di FRF. Inoltre, nella lettera del 13 giugno 1997 le autorità francesi hanno ristimato a 350 milioni di FRF i costi totali di liquidazione delle attività cedibili della SDBO, inclusi i costi di liquidazione dei crediti (180-190 milioni di FRF) e taluni costi sociali (circa 160 milioni di FRF). Esse pertanto concludono che il CDR ha effettuato una scelta da azionista avveduto e che le misure di ricapitalizzazione in questione non configurano aiuti.

La Commissione non può condividere la tesi dell'imputabilità all'azionista dei costi di liquidazione indicati dalle autorità francesi. La stima da esse effettuata dei costi di liquidazione a carico dell'azionista si basa sull'ipotesi che il CDR, che deteneva la SDBO, venisse chiamato a ripianare il passivo in caso di liquidazione e ad addossarsi vari oneri di liquidazione tra cui i costi sociali. Da notare che la Commissione e la Corte di giustizia, in numerosi precedenti [1], hanno respinto l'imputazione di detti costi all'azionista sostenendo che l'esposizione di un azionista è legata al suo valore di apporto al capitale sociale dell'impresa e non all'intero passivo di liquidazione e che il fatto che lo Stato (oppure un'entità pubblica quale il CDR) si assuma tutto o parte del passivo di liquidazione non è imputabile al suo comportamento di azionista bensì ad obblighi addizionali di cui si considera investito e che si concretizzano in aiuti. Di conseguenza, ai fini del calcolo dei costi di liquidazione, la Commissione tiene conto soltanto della frazione dei costi di liquidazione imputabili allo Stato azionista, ossia di norma l'importo della sua partecipazione al capitale dell'impresa.

La Commissione, tra l'altro, ha esaminato le disposizioni della legge del 25 gennaio 1985 relativa al risanamento e alla liquidazione giudiziaria delle imprese [2]. Non si può invocare la legge per stabilire la responsabilità degli azionisti rispetto all'intero passivo di liquidazione. Infatti la legge prevede (articolo 180) che, nell'ipotesi di colpa di gestione che abbia contribuito ad un'insufficienza dell'attivo di liquidazione, i dirigenti di diritto o di fatto si assumono i debiti dell'impresa. Da notare al riguardo che non sembra che il CDR, nel caso specifico, possa essere assimilato ad un dirigente di diritto o di fatto (il che peraltro non è il suo ruolo), dato che il trasferimento della SDBO dal CL alla struttura di scorporo risale soltanto all'esercizio 1995 e, quand'anche colpe di gestione fossero all'origine di un'insufficienza dell'attivo di liquidazione della SDBO, allora dette colpe sono probabilmente dovute a decisioni anteriori all'apporto della SDBO alla struttura di scorporo, data alla quale la SDBO era già considerata come un cespite non redditizio del CL, il che appunto ne giustificava il trasferimento alla struttura di scorporo. Inoltre la colpa o le colpe di gestione dei dirigenti di diritto o di fatto dovrebbero essere accertate e le loro conseguenze quantificabili. I dirigenti di diritto o di fatto di norma sarebbero allora tenuti a rispondere non già a concorrenza di tutti i debiti dell'impresa e del suo passivo di liquidazione, bensì entro i limiti delle conseguenze finanziarie dei suddetti errori di gestione.

Nessuno di questi elementi è stato presentato dalle autorità francesi, né ha potuto essere accertato nel quadro della presente procedura in modo da assimilare il CDR a un dirigente di diritto o di fatto della SDBO dopo lo scorporo di quest'ultima nel 1995 e da dimostrare che il CDR avrebbe commesso colpe di gestione tali da giustificare il fatto che potesse essere tenuto a ripianare in parte o integralmente il passivo di liquidazione della SDBO.

Nella lettera del 13 giugno 1997, le autorità francesi hanno ribadito che il protocollo del 5 aprile 1995 tra il CL e il CDR prevedeva, all'allegato 16.2, un indennizzo da parte del CDR di qualsiasi società del CL per «i costi futuri e le eventuali conseguenze di procedimenti civili, amministrativi, arbitrali o altri procedimenti in corso, inerenti alle attività e ai crediti oppure agli impegni garantiti dal CDR, quali definiti all'allegato 16.2.1». Le autorità ne deducono che in caso di liquidazione, data la rottura della continuità di gestione su cui si basava il piano sociale del 1995, negoziato preliminarmente al trasferimento della SDBO al CDR, quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere l'onere degli indennizzi al personale per rottura del piano sociale. La Commissione rileva tuttavia che all'allegato 16.2.1 del protocollo figurano soltanto attività trasferite senza alcuna menzione degli impegni sociali in questione. Inoltre, l'eventualità cui si riferiscono le autorità è quella della liquidazione che, al momento della redazione del protocollo, certamente non rivestiva il carattere di un «procedimento in corso». Pertanto la Commissione non può accogliere questa tesi delle autorità né condividere su questo punto le affermazioni dei legali delle autorità nella stessa lettera, secondo cui i costi sociali di liquidazione avrebbero dovuto essere a carico del CDR in virtù delle disposizioni del protocollo di accordo stipulato tra il CL ed il CDR.

A sostegno della loro imputazione al CDR dell'integralità o di una parte dei costi sociali di una eventuale liquidazione della SDBO, in questa stessa lettera del 13 giugno 1997, le autorità sottolineano una giurisprudenza recente della Cour de Cassation [3], secondo la quale il licenziamento per motivi economici deve essere preceduto da una

[1] Cfr. decisione 94/1073/CE della Commissione (Bull) (GU L 386 del 31.12.1994, pag 1) e sentenza della Corte del 14 settembre 1994, nella causa C-278/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag I-4103 e seguenti, punto 22 della motivazione.

[2] *Journal officiel de la République Française* del 26 gennaio 1985, pag. 1547 e seguenti.

[3] Sentenze della Cour de Cassation del 5 aprile 1995 e del 3 febbraio 1996.

ricerca della possibilità di riinquadramento in seno al gruppo cui appartiene il datore di lavoro, altrimenti la procedura di licenziamento è annullata. Tuttavia l'obbligo in questione concerne chiaramente i mezzi e non i risultati della ricerca. Giacché il CDR (il gruppo cui appartiene nella fattispecie la SDBO) è preposto alla vendita o alla liquidazione delle sofferenze trasferitegli e vista l'eterogeneità di queste ultime, che per la maggior parte non hanno alcun punto in comune con l'attività bancaria del personale della SDBO, è poco probabile che in caso di liquidazione della SDBO vi sarebbero state significative possibilità di riinquadramento del personale della SDBO in seno ad imprese trasferite al CDR. Infine sembra confutabile l'assimilazione operata dalle autorità francesi tra gli obblighi del datore di lavoro (SDBO) e quelli dell'azionista (CDR): la giurisprudenza della Corte di Cassazione in questione, quale presentata dai legali delle autorità, rende nulla (assenza di ricerca di riinquadramento interno nell'ambito del gruppo) la procedura di licenziamento seguita dal datore di lavoro, la SDBO, ma non imputa chiaramente all'azionista (CDR) né l'obbligo di ricerca di riinquadramento del personale né gli eventuali indennizzi da parte del datore di lavoro.

Non spetta alla Commissione valutare direttamente il costo reale di liquidazione delle attività cedute della SDBO. Dalla stima dei costi di liquidazione presentata dalle autorità francesi risulta che il costo di liquidazione dei cespiti presentato dalle autorità sarebbe stato di circa 190 milioni di FRF. Non è stata neppure accertata e non può essere quindi condivisa dalla Commissione l'imputazione all'azionista CDR dell'integralità o di parte di detto passivo di liquidazione dei cespiti in virtù della legge del 1985, precedentemente citata, relativa al risanamento e alla liquidazione giudiziaria delle imprese.

La Commissione non può pertanto accettare la stima dell'insieme dei costi di liquidazione a carico dell'azionista presentata dalle autorità francesi. Non sembra che il CDR abbia scelto l'opzione meno onerosa decidendo di ricapitalizzare e di vendere la SDBO alle condizioni testé indicate. Inoltre, a titolo sussidiario, quand'anche così fosse sulla base di errori di gestione accertati del CDR in quanto dirigente di fatto o di diritto, la Commissione rileva che le disposizioni della legge del 1985 non permetterebbero allo Stato francese di sottrarsi all'applicazione dell'articolo 92 del trattato senza contravvenire al principio di diritto in base al quale «nemo auditur propriam turpitudinem allegans».

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, un investitore privato non avrebbe effettuato simile ricapitalizzazione e inoltre, dato che l'operazione può incidere sugli scambi intracomunitari, si deve concludere che si tratta di una misura che contiene elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato. Come indicato dalla Commissione nella comunicazione sull'avvio della presente procedura, la compatibilità di siffatta misura con il mercato comune può eventualmente essere esaminata soltanto in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato sulla base di un nuovo piano di ristrutturazione che dimostri, tra l'altro, la redditività economico-finanziaria dell'impresa.

v) **Esame della compatibilità degli aiuti accordati sotto forma di ricapitalizzazione**

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee, gli aiuti devono essere valutati secondo i loro effetti. Nella fattispecie gli effetti delle misure contemplate dalla presente procedura, a spese del CDR, sono da valutare al livello della «banca buona».

Ai fini dell'esame della compatibilità degli aiuti in questione, la Commissione applica i principi generali enunciati nella comunicazione [1] agli Stati membri sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, la quale stabilisce le condizioni da rispettare perché un aiuto di questo tipo possa essere considerato compatibile con il trattato. Poiché le misure in questione non sono misure di salvataggio ai sensi di detta comunicazione — infatti non si tratta di misure provvisorie in attesa di altre misure di ristrutturazione — la loro compatibilità con il trattato va accertata esaminando se possano essere considerate come aiuti alla ristrutturazione e, se del caso, se soddisfino le condizioni all'uopo richieste. Queste condizioni prevedono, tra l'altro, che il piano di ristrutturazione permetta il ripristino della redditività dell'impresa. Inoltre, per essere dichiarate compatibili con il trattato, le misure in questione non devono provocare distorsioni di concorrenza contrarie all'interesse comune, l'aiuto deve essere strettamente commisurato ai costi e ai vantaggi della ristrutturazione e il piano previsto deve essere attuato integralmente.

Le autorità non hanno sottoposto alla Commissione alcun piano globale di ristrutturazione della SDBO, una parte dei cui attivi era chiaramente impossibile da gestire in condizioni di redditività soddisfacenti. Tuttavia il CDR ha adottato misure di ristrutturazione volte ad isolare e vendere al CL la parte considerata sana della SDBO ovvero la «banca buona». I cespiti meno redditizi sono rimasti all'entità giuridica SDBO in seno al CDR. Queste misure sono state elaborate con l'appoggio della CFER che le ha riassunte nel documento del 29 novembre 1995 (in base al quale sono state successivamente consultate, nel gennaio 1996, le banche interpellate in vista dell'acquisto della «banca buona») assieme ad una presentazione del piano commerciale finalizzato al miglioramento della situazione dell'entità venduta.

[1] Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

Le misure adottate consistevano:

— nell'abbandono dell'attività immobiliare già avviato nel 1993, data di trasferimento della maggior parte dei cespiti immobiliari della SDBO alla struttura immobiliare di scorporo del CL (Omnium Immobilier de Gestion OEG, in seguito integrato nel 1995 per 44 miliardi di FRF di crediti in seno al CDR);

— nel riposizionamento della banca sulle attività di: banca giudiziaria, banca commerciale presso le PMI, ingegneria finanziaria, gestione di attivi per conto di terzi e attività di mercato;

— in un piano sociale, tra giugno e fine agosto 1995, comportante una riduzione sostanziale dell'organico da 372 a 242 unità;

— nel miglioramento delle procedure di controllo operato nel 1995 in particolare con la costituzione di un'unità di audit interno e nel rafforzamento del controllo di gestione;

— nella riorganizzazione interna della banca in due direzioni principali, della produzione e della logistica, incaricate della gestione (banca «judiciaire», commerciale, gestione privata, struttura affari).

La Commissione rileva che nel 1996, in occasione dell'aumento di capitale effettuato nel secondo trimestre, queste misure, già attuate nel 1995 (e, per quanto riguarda il disimpegno dall'immobiliare, a partire dal 1993) non potevano essere considerate alla stregua di un piano di ristrutturazione che permettesse di esaminare la compatibilità dei nuovi aiuti con il mercato comune.

Oltre a queste misure di riposizionamento e di riorganizzazione, nel 1995 è stato approvato un piano commerciale al fine di risanare la gestione della «banca buona». Questo piano commerciale, destinato a stabilizzare il fatturato in calo continuo negli anni precedenti, mirava semplicemente a mantenere in pareggio l'esercizio.

Tuttavia queste ipotesi di risultato dipendevano dall'ammontare della ricapitalizzazione che sarebbe stata successivamente accordata al ramo ceduto della SDBO, ancora incerto allorché si elaboravano queste previsioni a fine 1995. In un primo tempo valutata dalla CFER a 207 milioni di FRF, la ricapitalizzazione avrebbe avuto per effetto, secondo la banca consulente del CDR, di permettere un risultato netto di gestione di 45 milioni di FRF nonché un risultato di 9,6 milioni di FRF. Se queste previsioni si fossero concretizzate, si sarebbe potuto prevedere il ripristino dell'efficienza della parte definita sana della SDBO che tuttavia non era possibile stabilire con certezza, giacché non solo la remunerazione dei capitali investiti era insufficiente per permetterle di attirare capitali a rischio, ma anche il risultato dell'impresa, vicino al semplice pareggio, sembrava particolarmente vulnerabile a qualsiasi rischio contrario alle ipotesi formulate. Un risultato di gestione di 13 milioni di FRF [1] in più, in seguito alla ricapitalizzazione allora prevista di 207 milioni di FRF, avrebbe prodotto, in base alle previsioni di fine 1995, un risultato netto rettificato di circa 15 milioni di FRF nel 1998, ossia una redditività ancora molto debole.

Tabella 2

Previsioni del piano commerciale elaborato a fine 1995

(in milioni di FRF)

	1996	1997	1998
Margine lordo	193	190	195
Risultato lordo di gestione	40	32	37
Risultato (netto) dell'esercizio	6,5	0,8	2,5
Capitali propri [1]	**300**		
Redditività	**2,1**	**nc**	**nc**

[1] Ipotesi del bilancio 1996. *Fonte:* CFER.

Ma queste cifre (cfr. tabella 2), che erano provvisorie al momento della formulazione delle previsioni alla fine del 1995, non erano già più pertinenti all'atto della cessione del 1996. Va infatti rilevato che, secondo le indicazioni fornite dalle autorità nella loro lettera dell'11 novembre 1996, all'inizio del 1996 la banca consulente del CDR ha rettificato al ribasso per 16 milioni di FRF la sua stima dei risultati della SDBO previsti per il 1996 ed ha operato analoga rettifica negativa per gli esercizi successivi. Sulla base di simile rettifica, la «banca buona» avrebbe accusato perdite nel 1996, 1997, 1998. Ciò ha indotto la banca consulente, con il metodo dei flussi dei risultati attualizzati, a compiere una stima alquanto negativa del valore della società. Pertanto, al momento della conclusione dell'operazione, non sembra che l'entità ricapitalizzata potesse essere considerata redditizia.

Di conseguenza non è soddisfatta la prima condizione richiesta negli orientamenti comunitari succitati perché un aiuto possa essere dichiarato compatibile. La Commissione non può accettare il piano di rilancio commerciale contenuto nel documento della CFER presentato dalle autorità, in quanto è stato appurato che in occasione dell'operazione in questione esso non permetteva di risanare l'impresa per renderla redditizia. Non essendo destinati ad accompagnare un piano atto a ripristinare la redditività dell'impresa, gli aiuti accordati non sono assimilabili ad aiuti alla ristrutturazione, ma costituiscono de facto aiuti al funzionamento. Questo piano non soddisfa quindi le condizioni previste negli orientamenti comunitari.

[1] Ossia 207 milioni moltiplicati per un tasso di interesse a lungo termine in media del 6,5 % nel 1996.

Poiché falsa la concorrenza in misura da incidere sugli scambi intracomunitari [cfr. sezione V i)], la ricapitalizzazione comprende elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato ed è illegale in quanto non è stata notificata. Inoltre, come stabilito dalla Commissione nella comunicazione sull'avvio della presente procedura, dato che la sua compatibilità con il trattato poteva eventualmente essere esaminata soltanto in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, sulla base di un nuovo piano di ristrutturazione attestante in particolare l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, si deve concludere, visto quanto sopra, che la ricapitalizzazione della parte sana della SDBO configura un aiuto incompatibile con il mercato comune la cui attuazione senza notifica è illegale.

vi) **Modalità di pagamento della cessione da parte dell'acquirente**

Preso atto delle informazioni sottoposte dalle autorità francesi di cui alla sezione IV, la Commissione ribadisce che il pagamento sotto forma di certificati d'investimento del CL anziché in contanti per la cessione della SDBO era inappropriato. In questo genere di transazione, qualsiasi pagamento sotto forma di titoli quotati in borsa, il cui valore è volatile, può dare luogo ad aiuti qualora lo Stato venda taluni dei suoi cespiti patrimoniali in cambio di titoli dell'acquirente. Inoltre la detenzione, foss'anche provvisoria, di titoli del CL da parte del CDR è in contraddizione con la netta separazione prevista tra la struttura di scorporo ed il CL, conformemente alla decisione 95/547/CE. Infatti qualsiasi calo del valore del CL si rifletterebbe sul valore dei CI detenuti dal CDR.

Poiché alla Commissione non è stato sottoposto alcun elemento che consenta di controbilanciare il rischio corso dal CDR in relazione a questa modalità di pagamento della cessione, è poco probabile che un azionista privato al posto del CDR avrebbe accettato ex ante, prima dello svolgimento dell'operazione, di vendere i suoi attivi in cambio di titoli volatili. Da osservare, in particolare, che il rischio di un'eventuale minusvalenza era elevato, tenuto conto del deterioramento dei risultati della banca che aveva determinato le misure di salvaguardia notificate alla Commissione in settembre, e avrebbe dovuto essere evitato, in particolare se si considera la volatilità della quotazione dei certificati di investimento CL, che era scesa del 50 % circa tra il 31 dicembre 1995 e il giugno 1996. La Commissione, che analizza questa operazione nelle condizioni note alla data dell'operazione (e non sulla base della plusvalenza ex post realizzata dal CDR su detti titoli), ritiene che un operatore privato su un titolo così volatile, come i certificati d'investimento CL, la cui quotazione era calata quasi del 50 % nei mesi precedenti la transazione, avrebbe preteso dal venditore uno sconto sulla quotazione di borsa onde tener conto di tale rischio. Di conseguenza l'operazione configura un aiuto a concorrenza dello sconto che l'operatore privato avrebbe preteso. Si tratta tuttavia di un aiuto particolarmente difficile da quantificare. Tenuto conto della plusvalenza di 29,5 milioni di FRF, peraltro versata del CL per rilevare la «banca buona», ossia circa il 60 % dell'ammontare della transazione, la Commissione ritiene che questo elemento di aiuto a favore del CL non può essere superiore alla plusvalenza del 60 % in questione e che quindi non vi è luogo di aggiungerlo nel calcolo degli aiuti esaminati nella presente decisione.

VI. **CONCLUSIONI**

Al termine del procedimento avviato il 18 settembre 1996 ed esteso il 2 aprile 1997, relativo alle misure di ricapitalizzazione e di cessione di una parte della SDBO al CL, la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni:

1) La procedura di cessione della parte sana della SDBO non ha rispettato la parità di trattamento auspicabile tra gli otto candidati potenziali contattati e il CL. La cessione, che è stata effettuata senza asta aperta ed incondizionata, avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione in base ai criteri definiti nella XXIII relazione sulla politica di concorrenza. In particolare, l'operazione non ha permesso alle banche degli altri Stati membri della Comunità di presentare offerte e di conseguenza ha falsato la concorrenza a livello comunitario in misura atta ad incidere sugli scambi intracomunitari. La cessione dei cespiti sani della SDBO per 50 milioni di FRF è avvenuta ad un prezzo di vendita eccessivo, a scapito del CL, a concorrenza dei 29,5 milioni di FRF di plusvalenza pagati dal CL. Tenuto conto del prezzo di vendita e della plusvalenza pagata dal CL, la Commissione ritiene che la transazione non si è concretizzata in un aiuto di Stato all'acquirente come invece sarebbe successo, secondo quanto indicato nell'avvio della presente procedura, se il prezzo di cessione rispetto al valore reale dei cespiti ceduti fosse risultato insufficiente.

2) La ricapitalizzazione dei cespiti della SDBO ceduti al CL ha aggravato le perdite del CDR e contribuito al superamento dei costi del meccanismo di scorporo quali approvati dalla Commissione nelle decisioni 95/547/CE e 98/490/CE relative al CL. Tuttavia le perdite supplementari a carico della struttura di scorporo non possono essere imputate al CL allo stesso titolo degli accantonamenti per svalutazioni di cespiti constatati in occasione del trasferimento delle attività del CL o in seguito durante lo scorporo: in realtà, il fatto generatore di tali perdite non è l'operazione di scorporo, bensì una decisione di gestione di cui è interamente responsabile il CDR, che l'ha adottata posteriormente al trasferimento dei cespiti in questione dal CL al CDR.
 A questo proposito va ribadito che, benché continui ad essere un'affiliata al 100 % del CL, il CDR non è

consolidato e il CL non partecipa a nessuno dei suoi organi di gestione e di controllo. Gli aiuti in questione hanno una natura e destinazione differente dagli aiuti al CL. Ne consegue che la ricapitalizzazione della SDBO è una misura destinata alla «banca buona» venduta immediatamente dopo tale operazione e non già al CL nell'ambito dell'operazione complessiva di scorporo.

3) La ricapitalizzazione di 240,5 milioni di FRF preliminare alla cessione della parte sana della SDBO, il cui valore era negativo e che avrebbe potuto essere liquidata ad un costo inferiore per l'azionista, è un aiuto di Stato all'entità ricapitalizzata in quanto un investitore privato in circostanze analoghe non avrebbe effettuato una simile iniezione di capitale. Non essendo stata notificata alla Commissione, l'operazione è pertanto illegale. Inoltre, giacché non è stata accompagnata da un piano di ristrutturazione attestante il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa, non può nemmeno beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l'unica che, come indicato nella comunicazione della Commissione relativa all'avvio della presente procedura, era applicabile nella circostanza. Gli aiuti in questione non sono quindi compatibili con il trattato.

4) Le modalità di pagamento prescelte per la vendita della parte sana della SDBO sotto forma di certificati di investimento del CL sono inappropriate per questo genere di transazione, dato che le parti contraenti non disponevano delle stesse informazioni per determinarne il valore. Inoltre sono contrarie alla separazione voluta tra il CDR ed il Crédit Lyonnais e si traducono in un aiuto al Crédit Lyonnais a concorrenza dello sconto su detti titoli che avrebbe preteso un venditore privato, remunerato in questo modo, all'atto della conclusione della transazione. Tuttavia, considerata la plusvalenza di 29,5 milioni di FRF versata dal Crédit Lyonnais, la Commissione ritiene che lo sconto non eccederebbe tale importo, ossia il 60 % del prezzo di cessione e che, pertanto, non vi è motivo di individuare un aiuto di Stato al Crédit Lyonnais nel quadro della presente operazione.

5) L'aiuto di Stato accertato dalla Commissione nel quadro delle misure esaminate nel presente procedimento avviato il 18 settembre 1996 concerne l'operazione di ricapitalizzazione da parte del CDR dei cespiti della SDBO ceduti al Crédit Lyonnais per un importo di 240,5 milioni di FRF. Infine la Commissione non può dedurre da detto importo i proventi della vendita (50 milioni di FRF) giacché questi fondi, apportati dal CL, sono anch'essi risorse di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non riducono l'ammontare delle risorse di Stato destinate all'operazione. L'aiuto accordato dal CDR nell'ambito di quest'operazione ammonta complessivamente a 240,5 milioni di FRF,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aumento di capitale di 240,5 milioni di FRF accordato dallo Stato francese, per il tramite del Consortium de Réalisation alla Société de Banque occidentale, prima della cessione dei suoi cespiti sani al Crédit Lyonnais costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tale aiuto è illegittimo e non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato e dell'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE.

Articolo 2

La Francia è tenuta ad esigere la restituzione della totalità dei 240,5 milioni di FRF corrispondenti all'aiuto di Stato in questione, maggiorati degli interessi maturati su tale importo a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto, al tasso di interesse di riferimento stabilito dalla Commissione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti in Francia.

Articolo 3

Il governo francese informa la Commissione entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione